

Convenzione ex art. 30, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 fra gli Enti locali soci di Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Teramo, presso la sede sociale di Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., fra i Comuni di:

- 1) COMUNE DI BASCIANO, rappresentato da _____
- 2) COMUNE DI CAMPLI rappresentato da _____
- 3) COMUNE DI CANZANO rappresentato da _____
- 4) COMUNE DI CASTEL CASTAGNA rappresentato da _____
- 5) COMUNE DI CASTELLALTO rappresentato da _____
- 6) COMUNE DI CASTELLI rappresentato da _____
- 7) COMUNE DI CELLINO ATTANASIO rappresentato da _____
- 8) COMUNE DI CERMIGNANO rappresentato da _____
- 9) COMUNE DI COLLEDARA rappresentato da _____
- 10) COMUNE DI CORTINO rappresentato da _____
- 11) COMUNE DI CROGNALETO rappresentato da _____
- 12) COMUNE DI FANO ADRIANO rappresentato da _____
- 13) COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO rappresentato da _____
- 14) COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO rappresentato da _____
- 15) COMUNE DI PENNA S. ANDREA rappresentato da _____
- 16) COMUNE DI PIETRACAMELA rappresentato da _____
- 17) COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA rappresentato da _____
- 18) COMUNE DI TERAMO rappresentato da _____
- 19) COMUNE DI TORRICELLA SICURA rappresentato da _____
- 20) COMUNE DI TOSSICIA rappresentato da _____
- 21) COMUNE DI VALLE CASTELLANA rappresentato da _____

PREMESSO

a) che la compagine sociale della società a totale partecipazione pubblica Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., con sede in Teramo è costituita dai seguenti Enti Locali, in appresso elencati con indicazione del numero di azioni attualmente detenute:

<i>COMUNE</i>	<i>QUOTE</i>	<i>%</i>
BASCIANO	110	2,11
CAMPLI	370	7,10
CANZANO	90	1,73
CASTEL CASTAGNA	30	0,58
CASTELLALTO	290	5,57
CASTELLI	80	1,54
CELLINO ATTANASIO	150	2,88
CERMIGNANO	110	2,11
COLLEDARA	110	2,11
CORTINO	50	0,96
CROGNALETO	90	1,73
FANO ADRIANO	20	0,38
ISOLA DEL GRAN SASSO	250	4,80
MONTORIO AL VOMANO	450	8,64
PENNA S.ANDREA	80	1,54
PIETRACAMELA	20	0,38
ROCCA S.MARIA	40	0,77
TERAMO	2590	49,71
TORRICELLA SICURA	130	2,50
TOSSICIA	70	1,34
VALLE CASTELLANA	80	1,54
TOTALE	5210	100%

b) che Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. ha, quale oggetto sociale (vedasi per il dettaglio l'art. 4 dello Statuto), la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, a partire da quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le

attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, oltre a attività di igiene urbana;

c) che sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, specie nel corso della XVI legislatura, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012). Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza.

d) che, in particolare, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011)

e) che la normativa vigente ha recepito la normativa comunitaria con il D.lgs. 50/2016 e successivamente con il D.Lgs. 56/2017 e stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti in house, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

f) che il Legislatore è intervenuto a completare la materia con il D.Lgs 175/2016

g) che il "controllo analogo" si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come estensione del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;

h) che nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma soprattutto attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;

i) che con il nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016), così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), sono state recepite le disposizioni in materia di affidamenti in house contenute nelle direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali) si stabiliscono le condizioni da soddisfare affinché un appalto pubblico possa essere aggiudicato senza applicazione della stessa direttiva anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice

non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico una attività di controllo (come individuata dal paragrafo 1 del medesimo art. 12);

j) che l'art. 27 dello Statuto di Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. prevede che *“I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci da sottoscrivere entro il termine di 60 giorni. In particolare l'Organismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nel Regolamento attuativo del controllo analogo approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci.”*.

k) che i Soci nel confermare la natura di Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale intendono realizzare pertanto un controllo congiunto sulla Società, quale “società in house providing analogo a quello esercitato sui propri servizi, , costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L (in seguito per brevità denominata anche Convenzione);

l) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento degli organi societari.

m) Considerato che alla stesura della presente i comuni che hanno affidato servizi alla società sono : Cermignano, Colledara , Cortino, Crognaleto , Fano Adriano, Montorio al Vomano, Pietracamela, Rocca Santa Maria , Valle Castellana

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

Finalità e durata

Art. 1 – Finalità

1. I Comuni, come sopra rappresentati, Soci di Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo e di sovrintendenza ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società in house analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti affidatari dei servizi e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata. Pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

Articolo 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2030, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.

2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.

3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

TITOLO II

Forme di consultazione degli Enti contraenti, modalità di funzionamento e di organizzazione interna

Art. 3 - Coordinamento con la società

L'organismo di Coordinamento strategico e di controllo

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci affidatari dei servizi per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il “**L'organismo di Coordinamento strategico e di controllo**” (da ora in poi chiamato “Coordinamento dei Soci”), composto da tutti sindaci degli enti locali soci ed affidatari dei servizi o loro delegati.

2. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più enti locali.

3. Il Coordinamento dei Soci è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei soci sulla Società. A tal fine il Coordinamento dei Soci effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento dei Soci può invitare il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori con delega della Società.

4. Il Coordinamento dei Soci ha facoltà di indicare gli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi. Il Coordinamento dei Soci e ciascun consigliere dei comuni soci hanno accesso agli atti della Società con la stessa facoltà di cui all'art. 43 TUEL.

5. Al Coordinamento dei Soci spetta l'espressione del parere preliminare sulle deliberazioni di competenza degli organi sociali sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno degli organi medesimi. Gli organi della Società ove deliberino in senso difforme dal parere del Coordinamento dei Soci, sono tenuti a motivare specificatamente la propria decisione.

6. I seguenti argomenti, prima della approvazione da parte degli organi della Società, dovranno invece essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Coordinamento dei Soci, vincolante per gli organi della società :

- Il bilancio di esercizio, il budget di esercizio, i piani degli investimenti e/o i piani industriali, il piano delle assunzioni, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale di investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- l'acquisizione e dismissione di beni immobili;
- l'applicazione delle tariffe determinate sulla base dei provvedimenti specifici emanati dalle istituzioni competenti;
- l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in Società;
- la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda;
- contenuti e modifica del contratto di servizio come da Statuto Montagne Teramane e Ambiente;
- l'assunzione di mutui o di linee di finanziamento;
- l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità;
- la concessione di garanzie di qualsiasi genere;
- nomina, revoca, sostituzione organi esecutivi;
- nomina, revoca, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori in deroga alla facoltà concessa agli amministratori dall'art. 2365 c.c.;
- nomina degli organi di vigilanza qualora la società adotti un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria.

7. Gli Enti locali soci si impegnano a votare in assemblea su questioni che riguardano i servizi prestati esclusivamente in uno o più Comuni soci in conformità alla volontà espressa dal Comune o concordemente dai comuni direttamente interessati in seno al Coordinamento dei Soci.

Art. 5 - Ufficio del controllo analogo congiunto

1. A fini programmatori e di coordinamento e di gestione delle attività di competenza il Coordinamento dei Soci istituisce l'Ufficio del Controllo analogo, anche ai sensi e agli effetti del comma 4 dell'art. 30 TUEL.
2. L'Ufficio del Controllo analogo costituisce il punto di raccordo tra le Amministrazioni comunali e gli organi societari nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla Società controllata e gli organi gestionali della predetta Società.
3. L'Ufficio cura i rapporti con la Società controllata, verifica e sollecita l'invio della documentazione e l'esecuzione delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo delle norme vigenti in materia societaria.
4. L'Ufficio assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico deliberate annualmente dagli organi comunali, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti con la Società e predisponendo periodici reports di analisi sull'andamento delle società.
5. L'Ufficio in particolare:
 - è titolare dell'esecuzione del Controllo analogo sulla Società;
 - cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti la Società controllata;
 - definisce la struttura ed il contenuto dei reports informativi e la struttura del sistema degli indicatori che descrivono le attività dei soggetti sottoposti al controllo analogo;
 - collabora con funzioni di consulenza e supporto alla redazione di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio, inerenti la Società controllata ai fini della migliore applicazione dei principi del presente regolamento;
 - vigila sulla pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web comunale della società dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.
6. L'Ufficio si riunisce presso la sede della società Montagne Teramane e Ambiente S.p.A., salva diversa decisione del Coordinamento dei Soci.

TITOLO III

Rapporti finanziari. Obblighi delle parti contraenti

Art. 6 – Rapporti finanziari

Gli oneri derivanti dal funzionamento del Coordinamento dei Soci di indirizzo strategico e di controllo e dell'Ufficio del controllo analogo congiunto, nonché ogni altro onere derivante dalla attuazione della presente convenzione sono a carico di Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.

Art. 7 – Obblighi delle parti

1. Gli Enti soci, nella attuazione della presente convenzione, ispirano le proprie condotte ai principi di leale collaborazione e trasparenza.
2. Ogni Ente Socio mette a disposizione le proprie strutture ed uffici nonché la collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per le attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8 - Amministrazione della Società.

I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia, fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina.

TITOLO IV Norme finali

Art. 9 – Recesso

La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione

Art. 10 – Registrazione e spese

1. Le spese della presente convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa i, del d.P.R. n. 131/1986.

Art. 11 – Foro competente

Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Teramo

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BASCIANO _____

COMUNE DI CAMPLI _____

COMUNE DI CANZANO _____

COMUNE DI CASTEL CASTAGNA _____

COMUNE DI CASTELLALTO _____

COMUNE DI CASTELLI _____

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO _____

COMUNE DI CERMIGNANO _____

COMUNE DI COLLEDARA _____

COMUNE DI CORTINO _____

COMUNE DI CROGNALETO _____

COMUNE DI FANO ADRIANO _____

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO _____

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO _____

COMUNE DI PENNA S. ANDREA _____

COMUNE DI PIETRACAMELA _____

COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA _____

COMUNE DI TERAMO _____

COMUNE DI TORRICELLA SICURA _____

COMUNE DI TOSSICIA _____

COMUNE DI VALLE CASTELLANA _____